



BANDO N. 367.459 FA SAC

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DUE UNITÀ DI PERSONALE PROFILO FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE, V LIVELLO PROFESSIONALE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ROMA

LA PRESIDENTE

VISTO il D.Lgs 4 giugno 2003, n. 127 *"Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche"*;

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, *"Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165"*;

VISTO il D.Lgs 25 novembre 2016, n. 218 recante *"Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*;

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 0051080/2018 del 19/07/2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. n.0012030 in data 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in vigore dal 1° marzo 2019;

VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. n. 0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"*, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991, n.171, *"Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli Enti di Ricerca e sperimentazione"*, per le parti compatibili;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi"* e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104, *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"* e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e successive modificazioni e integrazioni;



VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e successive modificazioni, per le parti compatibili con il sottoindicato Regolamento UE 2016/679;

VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “*Codice dell’amministrazione digitale*” e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*”, come modificato dal D.lgs. 25 gennaio 2010 n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE;

VISTA la Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare l’art. 32, c. 1 concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;

VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTO il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni in Legge n. 35 del 4 aprile 2012 “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*” ed in particolare l’art. 8 comma 1;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016 -2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018 e il CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024;

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Triennio 2019-2021, sottoscritto in data 6 dicembre 2022, per la parte economica;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.P.R. 487/94 le riserve dei posti, previste da leggi speciali a favore di determinate categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ivi comprese le riserve in favore del personale interno;

VISTO l’art. 1014 e l’art. 678 comma 9 del D.Lgs n. 66/2010 “*Codice dell’Ordinamento Militare*”, concernente le riserve a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente;

VISTO l’art. 18 comma 4 del D.lgs. n. 40/2017, come modificato dal D.L. 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni con legge 21 giugno 2023 n. 74, che prevede la riserva del 15% dei posti a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito;



VISTO l'art. 1, comma 14 ter, del D.L. 80/2021, convertito in Legge 6 agosto 2021, n. 113 che ha prorogato sino al 31 dicembre 2024 il dispositivo di cui all'art. 3 comma 8 della Legge 56/2019 in base al quale le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di cui all'art. 30 del D.Lgs 165/2001;

CONSIDERATO che le posizioni lavorative per il profilo di Funzionario di Amministrazione V livello professionale di cui al presente bando sono previste nella programmazione del fabbisogno del personale, già approvata dal Consiglio di Amministrazione del CNR;

VISTA la nota prot. n. 0171032 del 22 maggio 2024 trasmessa al Dipartimento della Funzione pubblica concernente le comunicazioni preventive ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs 165/2001;

TENUTO CONTO che l'assunzione delle unità di personale messa a concorso è condizionata dall'esito della suddetta procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.Lgs 165/2001,

D E C R E T A

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di due unità di personale profilo Funzionario di Amministrazione V livello professionale, presso l'Amministrazione Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede a Roma, per l'espletamento delle seguenti funzioni: supporto specialistico nelle procedure attinenti al settore delle società partecipate, dei partenariati pubblico-pubblico e dei partenariati pubblico-privato.
2. La copertura dei posti a concorso è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs n. 165/2001.

Art. 2

Riserve dei posti e titoli di preferenza

1. In materia di riserva dei posti e titoli di preferenza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La copertura della quota di riserva destinata ai soggetti appartenenti alle categorie di cui agli artt. 1 e 18 della legge n. 68/1999 e alle categorie ad esse equiparate per legge, verrà garantita mediante selezioni pubbliche, interamente riservate, da espletare con le modalità e nei termini indicati nella comunicazione ai sensi dell'art. 39-quater, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001.
3. Al presente bando, ai sensi dell'art. 1014 commi 1, 3 e 4 e dell'art. 678 comma 9 del D.lgs. n. 66/2010, trova applicazione la riserva di n. 1 posto in favore dei militari volontari delle Forze Armate, sulla base dei posti a concorso ed essendosi, inoltre, determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all'unità.
4. Al presente bando non trova applicazione la riserva prevista dall'art. 18 comma 4 del d.lgs. n. 40/2017, come modificato dal d.l. 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni con legge 21 giugno 2023 n. 74 in favore di coloro che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale.



5. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) del D.P.R. n. 82/2023, tenuto conto che alla data del 31 dicembre 2023 il differenziale tra i generi del personale inquadrato nel profilo di Funzionario di Amministrazione – V livello - è pari al 50,31% (n. 121 donne n. 40 uomini), si applica nei riguardi del genere maschile il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), del citato D.P.R.
6. I titoli di riserva, nonché i titoli di preferenza a parità di merito, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale.
7. I candidati riservatari inclusi tra i vincitori nella graduatoria di merito sono computati ai fini dell'utilizzo dei posti riservati.
8. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.

Art. 3

Requisiti di ammissione – Professionalità richiesta dal bando

1. Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
 - b) età non inferiore a 18 anni;
 - c) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, ai sensi dell'art. 1 legge 23 agosto 2004 n. 226, per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
 - d) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, né essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;
 - e) godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;
 - f) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - 1) **Laurea Triennale (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici, L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, L-33 Scienze economiche;**
 - 2) **Laurea Specialistica (LS): Giurisprudenza 22/S, Scienze dell'economia 64/S, Scienze delle pubbliche amministrazioni 71/S, Scienze economico aziendali 84/S;**
 - 3) **Laurea Magistrale (LM): Giurisprudenza LMG01, Scienze dell'economia LM-56, Scienze delle pubbliche amministrazioni LM-63, Scienze economico aziendali LM-77;**
 - 4) **Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento (DL) equiparati.**



Per le lauree conseguite all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza del titolo di studio a quello italiano; il candidato, quindi, indica nella domanda gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente o equivalente al corrispondente titolo italiano. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. In tal caso il candidato sarà ammesso al concorso con riserva, fermo restando che l'equipollenza o l'equivalenza del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere presentati prima della stipula del contratto di lavoro. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi.

- g) conoscenza della lingua inglese;
 - h) conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana.
2. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso nonché all'atto di sottoscrizione del contratto di lavoro.
 3. La verifica sul possesso dei requisiti dalla lettera a) alla lettera f) è effettuata dall'Ufficio Reclutamento del Personale
 4. La verifica delle conoscenze di cui alle lettere g) e h) è effettuata dalla Commissione esaminatrice in sede di prove d'esame.
 5. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.

Art. 4

Termine e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando l'applicazione informatica per il reclutamento di personale CNR, disponibile attraverso il reindirizzamento dal Portale Nazionale del reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica <https://www.inpa.gov.it>, di cui all'art. 35 ter del D.Lgs 165/2001, ovvero direttamente l'applicazione informatica per il reclutamento di personale CNR all'indirizzo <https://selezionionline.cnr.it>, seguendo le istruzioni specificate al successivo comma 4. Il candidato, entro il termine utile per la presentazione della candidatura, può modificare, integrare o eliminare, dalla procedura informatica, la propria domanda, sia in stato provvisorio sia in stato inviato (confermato).
2. Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione, pena l'esclusione.
3. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando sul Portale Nazionale del reclutamento (<https://www.inpa.gov.it>). Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta **entro le ore 18:00** dell'ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'invio della domanda. In caso di malfunzionamento, parziale o totale, della piattaforma su cui caricare la domanda, a seguito di accertamento, l'Ente provvederà alla proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda, corrispondente al tempo del malfunzionamento. In tal caso, l'Ente pubblica sul sito istituzionale e sul portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga.



4. Per la presentazione delle domande occorre procedere come di seguito indicato (avvalendosi anche del “Manuale utente” presente nella procedura informatica Selezioni Online alla voce “Altro”):
 - a) effettuare l’accesso tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID) oppure con carta d’identità elettronica (CIE). In alternativa si possono ottenere le credenziali di accesso proprietarie di questa amministrazione procedendo alla registrazione nel portale <https://selezionionline.cnr.it> utilizzando il link [Nuova registrazione](#). Coloro che hanno già partecipato ad una precedente selezione attraverso il medesimo sito, devono usare le credenziali già in loro possesso, senza effettuare una nuova registrazione;
Per maggiori informazioni consultare il capitolo "Accesso/registrazione in procedura" del Manuale Utente, mentre per ricevere assistenza utilizzare il servizio di [Helpdesk](#);
 - b) compilare la domanda, inserendo le dichiarazioni indicate nel successivo art. 5;
 - c) allegare il ***Pdf di un documento di identità in corso di validità***;
 - d) allegare il ***Pdf del curriculum strutturato***, sulla base del modello di cui all’allegato A) al presente bando, nel quale il candidato deve inserire tutte le informazioni di tipo sostanziale e formale relative ai titoli che intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, come indicato all’art. 11;
 - e) scaricare (**esclusivamente dopo aver terminato e salvato l’inserimento dei dati richiesti nel modulo di domanda**) il modulo concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscriverlo con firma autografa leggibile e scansarlo ovvero firmarlo digitalmente, quindi allegare il predetto alla domanda di partecipazione;
 - f) scaricare (**esclusivamente dopo aver terminato e salvato l’inserimento dei dati richiesti nel modulo di domanda**) il modulo concernente l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, sottoscriverlo con firma autografa leggibile e scansarlo ovvero firmarlo digitalmente, quindi allegare il predetto alla domanda di partecipazione;
 - g) confermare ed inviare definitivamente la domanda per ricevere la conferma della corretta sottomissione.
I predetti documenti dovranno essere inseriti nella procedura informatica **in formato pdf** (*Portable Document Format*).
5. Il sistema informatico invia conferma della corretta sottomissione della domanda all’indirizzo e-mail di registrazione del candidato.
6. Le domande che non vengono confermate ed inviate definitivamente nella procedura, come indicato al comma 4 lett. g), rimangono in stato provvisorio e pertanto sono nulle.

Art. 5

Domanda di partecipazione

1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:
 - ✓ cognome e nome, data e luogo di nascita;
 - ✓ residenza o domicilio (se diverso dalla residenza) e codice fiscale;
 - ✓ cittadinanza;
 - ✓ se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;



- ✓ se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (ad eccezione dei candidati titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
 - ✓ di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; in caso di condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati diversi, gli estremi delle condanne riportate (tipologia, data del provvedimento, Autorità che lo ha emanato);
 - ✓ di non avere in corso procedimenti penali di cui si è a conoscenza ovvero procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale; in caso contrario, indicare i procedimenti penali, i procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la data del provvedimento e l'Autorità che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
 - ✓ **il titolo di studio posseduto, con l'indicazione esplicita della tipologia di titolo (L, LS, LM, DL), della denominazione dello stesso, della classe di appartenenza, della data di conseguimento, dell'Università che lo ha rilasciato, nonché gli estremi dell'eventuale provvedimento di equiparazione;**
 - ✓ l'eventuale necessità, in relazione alla propria disabilità, di ausili e/o tempi aggiuntivi, per l'espletamento delle prove ovvero la necessità che vengano adottate le misure previste dall'articolo 3 comma 2 lett. f) del D.P.R. 487/1994 per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA);
 - ✓ gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi;
 - ✓ di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, né essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;
 - ✓ per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;
 - ✓ l'appartenenza alla categoria per il quale il bando prevede una riserva di posti;
 - ✓ il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di merito previsti dalla normativa italiana;
 - ✓ per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - ✓ l'indirizzo PEC personale del candidato, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione;
 - ✓ un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ordinaria.
2. Le comunicazioni inerenti alla presente procedura saranno inviate all'indirizzo PEC personale del candidato; in caso di mancato inserimento dell'indirizzo PEC personale sarà utilizzato l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, in tale ultimo caso il mancato recapito delle comunicazioni è di diretta responsabilità del candidato. Il CNR non assume alcuna responsabilità dipendente da inesatte



indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo PEC e/o di posta elettronica ordinaria indicati nella domanda.

Art. 6

Esclusione dal concorso

1. Costituiscono motivi di esclusione:
 - a) la presentazione della domanda e dei relativi allegati con modalità diverse da quelle indicate all'art. 4;
 - b) il mancato possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 3 del presente bando.
2. I candidati non esclusi sono comunque ammessi al concorso con riserva.
3. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, l'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile e amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del predetto D.P.R., ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
4. Il Responsabile del procedimento può disporre in qualunque momento l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, l'Amministrazione dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Art. 7

Materie d'esame- conoscenze e competenze

1. Le prove d'esame previste dall'art. 10 del bando sono finalizzate alla verifica di una conoscenza approfondita delle seguenti materie:
 - a) Codice dei contratti pubblici;
 - b) Forme di partenariato pubblico-pubblico e pubblico-privato;
 - c) Diritto Amministrativo con particolare riferimento ai principi dell'azione amministrativa, al procedimento amministrativo e al diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 - d) Diritto civile con particolare riferimento alle società e ai contratti;
 - e) Elementi di Diritto dell'Unione Europea;
 - f) Ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti pubblici di ricerca;
 - g) Normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di anticorruzione e trasparenza;
 - h) Statuto e regolamenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - i) Elementi di informatica di base e dei principali pacchetti applicativi;
 - j) Lingua inglese;
 - k) Lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana;

La verifica delle conoscenze di cui alle lettere i), j), k), sarà effettuata nel corso della prova orale.

2. Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone dei punteggi indicati all'art. 11 del bando, che definisce altresì le categorie di titoli valutabili ed i punteggi massimi attribuibili per la singola categoria.



Art. 8

Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

1. I candidati diversamente abili, che richiedano - ai sensi dell'art. 20 della Legge 104/1992 - la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, dovranno documentare il proprio stato di disabilità con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo PEC alla Direzione Centrale Gestione Risorse - Ufficio Reclutamento del Personale all'indirizzo concorsi@pec.cnr.it entro e non oltre i venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che la disabilità determina in funzione delle prove di concorso.
2. I candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), che richiedano l'adozione delle misure previste dall'articolo 3 comma 2 lett. f) del D.P.R. 487/1994, dovranno presentare la certificazione rilasciata dalla competente struttura medico sanitaria, dalla quale risulti il DSA ovvero i DSA.
3. La documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovrà essere trasmessa a mezzo PEC alla Direzione Centrale Gestione Risorse - Ufficio Reclutamento del Personale all'indirizzo concorsi@pec.cnr.it entro e non oltre i venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili.
4. Ai fini di cui ai commi precedenti, il candidato nella domanda di partecipazione online dovrà dichiarare di volersi avvalere delle relative misure. La concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta è rimessa alle valutazioni della commissione esaminatrice. In ogni caso, i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non potranno eccedere il 50% del tempo assegnato per le prove.
5. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero giustificare la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione e adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, che sarà valutata dalla competente commissione esaminatrice.
6. Al fine di assicurare la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento, previa comunicazione da parte delle interessate, da inviare via PEC alla Direzione Centrale Gestione Risorse - Ufficio Reclutamento del Personale all'indirizzo concorsi@pec.cnr.it almeno 30 giorni prima della data prevista per le prove, verranno adottate misure di carattere organizzativo, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone, ferma, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento.

Art. 9

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, nominata con decreto della Presidente del CNR, è composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e da due supplenti.
2. Il decreto di nomina è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR: agli indirizzi <https://www.urp.cnr.it> e <https://selezionionline.cnr.it>.
3. In caso di motivata rinuncia o di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo, subentra un componente supplente; alla relativa sostituzione si provvede con decreto della Presidente del CNR.
4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non



incidono sulla qualità di commissario.

5. Le eventuali istanze di riconsuazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile, devono essere proposte alla Presidente del CNR nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di riconsuazione dei commissari.
6. Nel corso della prima riunione la Commissione procede, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, alla determinazione dei criteri delle prove d'esame e dei titoli sulla base delle categorie e entro i limiti dei punteggi indicati nell'art. 11, comma 2, del bando.
7. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro il termine di sei mesi dalla data di effettuazione della prova scritta. L'inosservanza del termine massimo di sei mesi dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Presidente del CNR. La commissione per lo svolgimento dei propri lavori potrà avvalersi di modalità telematiche.
8. La Commissione esaminatrice può essere integrata in ogni momento da uno o più componenti esperti nella lingua inglese e da uno o più componenti esperti di informatica.
9. La Commissione esaminatrice, al termine dei lavori, forma la graduatoria di merito che è data dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
10. Ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, modificato dall'art. 18 del D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016 integrato dall'art.1 c. 145 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i criteri di valutazione dei titoli sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente. Le tracce delle prove sono pubblicate successivamente al loro svolgimento sul medesimo sito.

Art. 10

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in una prova scritta ed una prova orale nelle materie indicate all'art. 7 comma 1 e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura giuridica amministrativo-contabile, capacità di analisi e sintesi, competenze e conoscenze inerenti all'espletamento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, del bando, nonché conoscenze generali dell'organizzazione e delle attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche, unitamente alla conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
2. Per la valutazione delle prove, la Commissione dispone dei seguenti punteggi:
 - ✓ 40 punti per la prova scritta;
 - ✓ 30 punti per la prova orale.
3. La prova scritta verterà su uno o più argomenti interdisciplinari riguardanti le materie indicate all'art. 7 dalla lettera **a)** alla lettera **g)** del bando. La durata della prova scritta sarà stabilita dalla commissione esaminatrice.
4. La prova orale verterà su tutte le materie di cui all'art. 7 del bando e sulla verifica della conoscenza della lingua inglese e dell'informatica anche attraverso l'utilizzo dei sistemi applicativi informatici di più comune impiego, nonché, per i cittadini stranieri, di adeguata conoscenza della lingua italiana.
5. Il giorno/i, il luogo e l'orario di convocazione per la prova scritta e per la prova orale sono comunicati ai candidati con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla data stabilita per l'espletamento delle predette prove.
6. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a **28/40** nella prova scritta.



7. Il diario delle prove d'esame è altresì pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale della Ricerche agli indirizzi <https://www.urp.cnr.it> e <https://selezionionline.cnr.it> e sul portale nazionale del reclutamento <https://www.inpa.gov.it>.
8. Nel corso della prova scritta, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, non possono inoltre avvalersi di raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura, nonché di comunicare tra loro, salvo quanto previsto dal successivo comma.
9. I candidati, durante la prova scritta, potranno consultare soltanto i dizionari di lingua italiana, nonché i testi di legge non commentati.
10. In caso di violazione, la Commissione delibera l'immediata esclusione dal concorso.
11. L'assenza nella sede di svolgimento della prova scritta alla data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l'esclusione dal concorso.
12. Alla prova orale, come soprariportato, sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a **28/40** nella prova scritta.
13. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data, inoltre, comunicazione:
 - a. del punteggio riportato nella prova scritta;
 - b. della data, ora e sede della prova orale.
14. La Commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie d'esame; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato mediante estrazione a sorte.
15. La prova orale si intende superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a **21/30** ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua inglese e dell'informatica e, per gli stranieri, della lingua italiana.
16. Al termine di ciascuna seduta relativa alla prova orale la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame e pubblicato sul portale nazionale del reclutamento (<https://www.inpa.gov.it>) e sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale della Ricerche all'indirizzo <https://www.urp.cnr.it>.
17. L'assenza nella sede di svolgimento della prova orale per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l'esclusione dal concorso.
18. Per sostenere la prova scritta e la prova orale i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
19. L'Amministrazione si riserva di svolgere la prova orale in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilità; le eventuali indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento della prova con modalità telematiche saranno pubblicate sul sito istituzionale del CNR e nella piattaforma *selezionionline* e di esse ne sarà data comunicazione ai candidati con le modalità indicate all'art. 5, comma 2, del bando.

Art. 11

Titoli – Curriculum - Dichiarazioni sostitutive

1. La valutazione dei titoli, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del DPR 487/94, è effettuata successivamente alla chiusura di tutte le sedute dedicate all'espletamento della prova orale ed



esclusivamente con riguardo ai candidati che abbiano superato anche tale prova.

2. Per la valutazione dei titoli, la Commissione dispone complessivamente di **20 punti**, così ripartiti:

✓ Curriculum **max punti 15**

✓ Titolo di studio, dottorato, master, specializzazioni, corsi di formazione **max punti 5**

Il curriculum sarà valutato tenendo conto della attinenza e rilevanza delle attività svolte e delle esperienze maturate in relazione al profilo professionale a concorso, mediante la formulazione di un giudizio complessivo motivato e l'attribuzione del relativo punteggio, sino al massimo suindicato, sulla base degli specifici criteri definiti dalla commissione.

Saranno considerati ulteriori titoli di studio conseguiti oltre quello richiesto quale requisito per l'accesso al concorso, nonché valutati ulteriori titoli di studio superiori, il dottorato di ricerca, i master, le specializzazioni e i corsi di formazione attinenti alle materie d'esame del bando, con l'attribuzione degli specifici punteggi per il singolo titolo, sino al massimo suindicato, sulla base degli specifici criteri definiti dalla commissione.

3. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione, come previsto all'art. 4, comma 4, lett. d) del bando, il *curriculum strutturato* redatto secondo il modello di cui all'allegato A.
4. È preciso onere del candidato riportare tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei titoli. Le dichiarazioni prive degli elementi essenziali per la valutazione non saranno prese in considerazione dalla Commissione.
5. Per tutte le tipologie di titoli, i candidati devono fare riferimento ad atti certi identificabili con i singoli elementi di riferimento, quali: data, protocollo (motivare qualora non esistenti), persona fisica o giuridica che ha rilasciato l'atto, etc., nonché corredati da ogni informazione utile per la valutazione.
6. Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi, certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che sono, pertanto, sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
7. Il candidato deve, pertanto, allegare alla domanda il modulo concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, di cui alla normativa sopra richiamata, con la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità come indicato all'articolo 4 comma 4 lett. c) del bando.
8. Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
9. L'Amministrazione procede a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive come indicato all'art. 6 comma 3 del bando.

Art. 12

Regolarità degli atti

Formazione, approvazione graduatorie e nomina del vincitore

1. Il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale entro il termine di trenta giorni dalla consegna degli atti da parte della Commissione, previo accertamento della regolarità della procedura, approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito e nomina il vincitore.
2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il Dirigente, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla



Commissione per la loro regolarizzazione, stabilendone un termine.

3. La graduatoria di merito è formata, tenendo conto dei titoli di riserva previsti dal bando, ove applicabili, e, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 commi 3 e 4 del D.P.R. n. 487/94. I titoli di riserva e le preferenze devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e sono dichiarati dal candidato nella domanda, mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato sul Portale Nazionale del reclutamento <https://www.inpa.gov.it> sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <https://www.urp.cnr.it> e <https://selezionionline.cnr.it>.

Art. 13

Assunzione in servizio

1. I vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato al V livello professionale Profilo Funzionario di Amministrazione, presso l'Amministrazione Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il trattamento economico previsto dal CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2016 -2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018 e dal vigente CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Triennio 2019- 2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024 e per la parte economica dal CCNL 2019-2021 relativo al comparto medesimo sottoscritto in data 6 dicembre 2022.
2. I vincitori dovranno rimanere in servizio presso l'Amministrazione Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del D.lgs. n. 165/2001.
3. I vincitori che, nel termine stabilito, non avranno preso servizio, senza giustificato motivo, decadono dall'assunzione e dalla graduatoria.
4. Il vincitore dovrà presentare, nei modi e nei tempi previsti dal competente Ufficio, la documentazione che verrà richiesta con la lettera di assunzione, inclusa la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del bando al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro.
5. Sulla base di quanto previsto dall'art. 55 quater del Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando, ivi compreso l'eventuale utilizzo della graduatoria e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro come specificatamente indicate nell'informativa contenuta nel modulo di cui all'art. 4, comma 4, lett. f) del bando.
2. I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma, in qualità di Titolare del trattamento in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.lgs. n. 196/2003. Il punto di contatto presso il Titolare è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale della Direzione Centrale Gestione delle Risorse (tel. 0039.06/2172/2140 e- mail: ufficio.reclutamento@cnr.it).
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale.
4. L'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679,



come specificati nell'informativa contenuta nel modulo indicato al comma 1, che possono essere esercitati nei modi indicati nello stesso modulo.

Art. 15

Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti del concorso, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui all'art. 10 del provvedimento organizzatorio n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell'8 novembre 2007 (consultabili sul sito CNR <https://www.cnr.it> sezione "utilità") e con le limitazioni di cui all'art. 12 dello stesso.
2. L'avviso di ricevimento di istanze di accesso agli atti del concorso sarà pubblicato nell'area concorsi al predetto indirizzo.
3. Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione ai sensi della suddetta legge. Il CNR non è tenuto, pertanto, a procedere ad alcuna notifica individuale ai partecipanti.

Art. 16

Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale della Direzione Centrale Gestione delle Risorse del CNR – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma (tel. 06 4993.2172/2140– e-mail ufficio.reclutamento@cnr.it)

Art. 17

Pubblicità e diffusione

1. Il presente bando è pubblicato sul portale unico del reclutamento <https://www.inpa.gov.it>, sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <https://www.urp.cnr.it> (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR <https://selezionionline.cnr.it>.

Art. 18

Norme di salvaguardia

1. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche si riserva la facoltà di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione del vincitore, il numero dei posti in aumento, sospendere l'assunzione del vincitore in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, di differire o ritardare l'assunzione di personale.

Art. 19

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse, nonché le leggi vigenti in materia.

LA PRESIDENTE